


DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 12 GENNAIO 2010, N. 164

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 2006, N. 5
“DISCIPLINA DELLE DERIVAZIONI DI ACQUA PUBBLICA
E DELLE OCCUPAZIONI DEL DEMANIO IDRICO”**



Art. 1

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 5/2006)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico) è aggiunto il seguente:

"2 bis. Per gli impianti idroelettrici, la Provincia esercita le funzioni di cui al comma 2 nell'ambito della procedura autorizzativa unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).".

Art. 2

(Modifica all'articolo 13 della l.r. 5/2006)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 5/2006 è aggiunto il seguente:

"4 bis. In caso di più domande concorrenti si applica l'articolo 5.".

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 29 bis nella l.r. 5/2006)

1. Dopo l'articolo 29 della l.r. 5/2006 è inserito il seguente:

"Art. 29 bis - (Impianti idroelettrici).

1. Per gli impianti idroelettrici, soggetti ad autorizzazione unica regionale ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, la Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, nel rispetto dei principi di razionalizzazione e semplificazione, i criteri e le modalità per lo svolgimento del relativo procedimento e definisce, in particolare, il regime di pubblicità degli atti, la documentazione da allegare all'istanza, nonché i criteri per un ottimale utilizzo della risorsa idrica.

2. La Provincia si pronuncia sull'istanza di derivazione in sede di conferenza di servizi in detta ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 e, in caso di decisione positiva, adotta il provvedimento di concessione.".

IL PRESIDENTE

(Raffaele Bucciarelli)

